

Crediti di imposta non spettanti e/o inesistenti: tre diverse discipline sanzionatorie e niente cumulo materiale

In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, ai sensi degli articoli 6, comma 6, e 5, comma 4, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471, esclusa la possibilità di sanzionare, “in aggiunta”, anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.

Split payment con platea allargata. Entrano enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate

Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulle regole in materia di split payment. Con circolare n. 9/E, illustrato l'impatto delle norme introdotte dalla legge n. 172/2017, a partire dall'estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti a

una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle società partecipate pubbliche.

Le società tra avvocati producono reddito d'impresa



Sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), **da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa**. In estrema sintesi, questo è il contenuto della [risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35 del 7 maggio 2018](#).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35 E del 7 maggio 2018](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Esercizio della professione forense in forma societaria – Qualificazione dei redditi prodotti dalle società tra avvocati (STP) costituite per l'esercizio dell'attività di avvocato ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificata

dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 – Reddito di impresa –
Fondamento – Art. 4-*bis* della L. 31/12/2012, n. 247,
introdotto dall'art. 1, comma 141 della L. 04/08/2017, n. 124

Studi di settore, il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi dati

Ancora più informazioni condivise con i contribuenti che rientrano negli studi di settore. Da oggi, infatti, il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più significative degli studi presentati nei precedenti periodi d'imposta, viene integrato con i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016.

Dai Consulenti del Lavoro una guida all'utilizzo delle nuove regole in materia di privacy

Dal 25 maggio 2018 troverà piena applicazione la nuova normativa in materia di privacy che, come previsto dall'art. 99 del Regolamento UE 2016/679, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e abroga espressamente la direttiva 95/46/CE. Per

questo motivo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha diffuso un vademecum sui nuovi adempimenti privacy.

Il documento si rivolge ai Consulenti del Lavoro con l'obiettivo di indicare le novità più significative in relazione agli adempimenti necessari ai fini del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, alla luce della applicazione del Regolamento UE 2016/679. L'approfondimento è arricchito da uno schema sinottico di riepilogo degli adempimenti e degli obblighi; nonché da modelli per l'informativa e il consenso.

Invitati gli ordini professionali ad incentivare i propri iscritti all'utilizzo del processo tributario telematico

Il tempestivo utilizzo del PTT, nelle more della sua obbligatorietà, offrirà indubbi vantaggi: consentirà, in primis, un risparmio di tempo e di costi, in quanto non sarà più necessario recarsi fisicamente negli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) per depositare atti e documenti; permetterà, inoltre, di familiarizzare fin d'ora con una procedura che diverrà a breve obbligatoria ed, infine, darà modo ai professionisti di segnalare eventuali aree di miglioramento degli applicativi. Questo il messaggio inviato con nota del 5 aprile 2018 della Direzione della Giustizia tributaria, ufficio di segreteria

regionale Marche, agli ordini professionali per incentivare gli iscritti all'utilizzo del processo tributario telematico.

Bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale di revisore legale. Termine al 24 maggio 2018

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 33 del 24 aprile 2018 il bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale.

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 24 maggio 2018.

Modificata la modulistica 2018 degli studi di settore: richieste ulteriori

informazioni alle imprese in regime di contabilità semplificata

Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata	
2901 Componenti redditi positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provvengenza" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "deduzione"	
2902 Componenti redditi positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provvengenza" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "deduzione"	
2903 Componenti redditi negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provvengenza" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "deduzione"	
2904 Componenti redditi negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provvengenza" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "deduzione"	

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 3 maggio 2018, n. 90727/2018](#), recante: «Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017», pubblicato il 03.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Rottamazione: il 15 maggio scade il termine

I contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, pagheranno l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano per legge nel perimetro della Definizione agevolata 2000/17, è possibile richiedere nell'area libera del

portale, oltre che nell'area riservata, il prospetto informativo, un documento in cui sono indicati i carichi "definibili" e quelli "non definibili", in base alle informazioni fornite dagli enti creditori all'atto dell'affidamento all'Agente della riscossione.

Precompilate 2018: parte la fase due. La compilazione "assistita" riduce i controlli

Dichiarazione precompilata al via. A partire da oggi (2 maggio 2018) è possibile accettare, modificare e inviare il 730 o modificare il modello Redditi (che potrà essere trasmesso dal 10 maggio). Si chiude con 1 milione e 866mila accessi la "fase uno" della precompilata 2018, a poco più di due settimane dall'apertura della piattaforma online, lo scorso 16 aprile. Novità assoluta di quest'anno la compilazione "assistita", che consentirà al contribuente, a partire dal prossimo 7 maggio, di inserire nuovi documenti di spesa tenendo comunque al riparo da eventuali controlli documentali i dati che non vengono modificati. In questo caso, infatti, potrà essere oggetto di controllo esclusivamente il singolo elemento di spesa aggiunto o rettificato dal contribuente, mentre resteranno "salvi" tutti i dati relativi a oneri precompilati dal Fisco e non rettificati dal cittadino.

E-fattura. Fissate le regole tecniche per l'emissione e la gestione. Per la cessione di carburanti e subappalti Pa in circolare i primi chiarimenti

Pronte le regole per la fatturazione elettronica tra privati. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa, nel rispetto dei tempi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, le modalità per l'applicazione dell'e-fattura, che, come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2508), partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e da gennaio 2019 per tutte le operazioni. Il direttore ha firmato, inoltre, la circolare n. 8/E, con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.

On line la Guida 2018 alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

relativa all'anno d'imposta 2017

Diffuso il “vademecum” 2018 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno 2017. La circolare “omnibus”, che contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri del 730, su deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. Inoltre, la guida mette a sistema le numerose novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti abilitati sui temi relativi all'assistenza fiscale.

General Data Protection Regulation (GDPR). Diffuso documento CNDCEC – FNC



Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento [“Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation \(GDPR\): nuove regole](#)

[comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali](#)", redatto dal "Gruppo di lavoro Privacy".

Si tratta di un'analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata una **check list** di base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.

Si tratta di un'analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata una **check list** di base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.

[Link al Documento CNDCEC – FNC](http://www.commercialisti.it/) (Link esterno al sito: <http://www.commercialisti.it/>) **"Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali"**

Sismabonus. Detrazione ed IVA al 10% anche per chi demolisce e ricostruisce la casa

I contribuenti possono fruire dell'agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici (il cosiddetto "**Sismabonus**") **anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente**, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. È il principale chiarimento della [risoluzione](#)

[n. 34 del 27 aprile 2018](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate spiega anche che, ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

Ok all'agevolazione in caso di ricostruzione

Con la risoluzione, l'Agenzia specifica che il "*Sismabonus*" può essere fruito anche da coloro che, possedendo o detenendo l'immobile in base a un titolo idoneo, decidono di **demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente**, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Tale intervento, infatti rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In risposta all'interpello di tre comproprietari, inoltre, le Entrate chiariscono che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno. Infine, **la risoluzione afferma che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia**, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

Il *Sismabonus* caso per caso

La [legge di Bilancio per il 2017](#) ha modificato la detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio

(zona sismica 3). La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La percentuale di detrazione sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all'80% se l'intervento consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. (Così, *Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2018*)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 27 aprile 2018](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF- IRES – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazioni fiscali per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche – Riconducibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile fruire della detrazione di imposta ex art. 16 del D.L. 63/2013 – Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013 per opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente – Possibilità – Condizioni – Gli interventi devono rientrare tra quelli di “*ristrutturazione edilizia*” di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380. (Testo Unico dell'Edilizia) – Conseguenze ai fini dell'applicazione (dell'aliquota IVA del 10%) prevista dal punto 127-*quaterdecies*) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 1, commi 2 e 3, della L. 11/12/2016, n. 232

Precompilata. Meno controlli per chi accetta la dichiarazione senza modifiche

Con la dichiarazione dei redditi precompilata, in caso di dichiarazione accettata in autonomia e senza modifiche, il Fisco non richiede più la documentazione che dimostra le spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni (scontrini, fatture, bonifici, contratti, ecc.). Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti. Inoltre, se il cittadino modifica alcuni dati aggiungendone di nuovi o modificando quelli già presenti, l'Agenzia effettuerà il controllo documentale esclusivamente sui dati aggiunti o rettificati. Non verrà, infatti, effettuato il controllo documentale sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi che non sono stati variati dal contribuente.

Ex liquidatore di società estinta. Posizione distinta dagli (ex) soci

In tema di responsabilità del liquidatore, l'azione verso i creditori ex art. 2495 c.c., si fonda sulla inosservanza degli

obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione (ad esempio, rispettando i gradi di privilegio), mentre quella ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c., ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege (esercitabile solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione) in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicchè, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorchè implicino l'esistenza della obbligazione tributaria. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018).

[Link alle massime e al testo integrale della Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018](#)

Cancellazione della società di capitali. Intrasmisibili agli ex soci le sanzioni irrogate

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il combinato disposto dell'art. 7, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, che pone le stesse, se relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica,

esclusivamente a carico di quest'ultime e dell'art. 8, D.Lgs. n. 472 del 1997 rende intrasmissibili agli ex soci le sanzioni irrogate alla società di capitali cancellata dal registro delle imprese. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018).

[Link alle massime e al testo integrale della Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018](#)

Escluse limitazioni alla successione nel processo dei soci della società estinta

In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di Cassazione (successivamente al deposito della sentenza della CTR) di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali.

La corretta interpretazione della disciplina in materia di tassazione del diritto di superficie

Con la circolare 6 del 20 aprile 2018, “adequata” l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate all’orientamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza del 4 luglio 2014, n. 1533 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), secondo cui “il reddito afferente tale corrispettivo non può essere inquadrato tra i redditi diversi ed in particolare tra quelli derivanti dall’assunzione di obblighi di permettere di cui all’articolo 81, lett. l), (ora 67) del TUIR, in quanto, da un lato, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, correlata all’art. 9 comma 5 del TUIR, non consente, neanche, l’applicazione dell’art. 67, lett. l), del TUIR, in relazione all’obbligo di permettere (concedere a terzi l’utilizzo del terreno), e, dall’altro lato, i redditi determinati dall’assunzione di obblighi, cui fa riferimento tale ultima disposizione, vanno ricollegati specificatamente a diritti personali, piuttosto che a diritti reali. E, nel caso di diritto di superficie, si è indiscutibilmente in presenza di diritti reali”.

Auto e moto di provenienza

comunitaria. Obbligatorio esibire la documentazione in originale

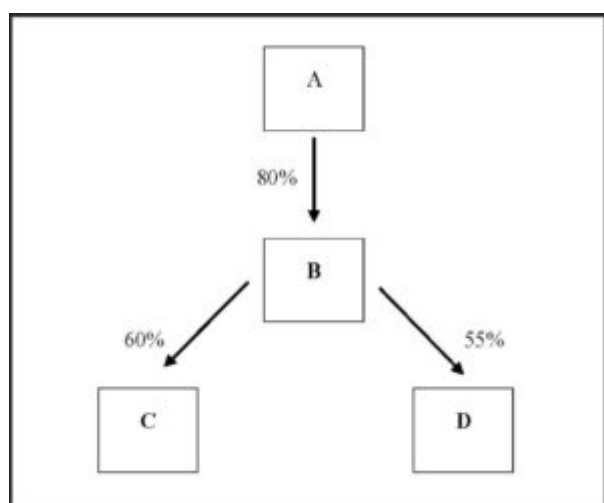
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2018, introdotto l'obbligo per il contribuente di presentare le istanze necessarie all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale.

Publicate le FAQ sulle dichiarazioni precompilate 2018

“Il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L'annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Una volta annullato il 730, all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa” o ancora “chi presenta il 730 precompilato – direttamente o tramite il sostituto d'imposta – senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi”, sono solo alcune delle oltre 100 risposte ai

quesiti diffuse dall'Agenzia delle entrate nella sezione dedicata alla dichiarazione precompilata 2018.

Gruppo IVA: decreto Mef in Gazzetta Ufficiale



Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2018 il [D.M. Mef 6 aprile 2018](#), che stabilisce le modalità attuative della disciplina in materia di Gruppo IVA. In sede di prima applicazione del nuovo regime la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto **dall'anno 2019** se **presentata entro il 15 novembre del 2018**.

Le principali conseguenze, per i partecipanti, della costituzione di un gruppo IVA è quella di essere considerati come un **unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**. Per effetto dell'esercizio di tale opzione, gli aderenti al gruppo – fintantoché perdura l'opzione – perdono l'autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nasce un nuovo soggetto d'imposta (il gruppo IVA) che agisce come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione per lo stesso tutte le disposizioni in materia di

IVA, con le specifiche disposizioni attuative approvate del [D.M. Mef 6 aprile 2018](#). Di conseguenza le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA; le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA. Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. Diritti e obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

[Link al testo del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018](#), recante: «*Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2018

**L'ABC dell'edilizia libera.
Il “glossario” delle opere
realizzabili senza alcun
titolo abilitativo**



Per i piccoli lavori edilizi da realizzare in abitazioni o attività produttive senza particolari autorizzazioni ora c'è un glossario unico per tutto il Paese.

Con [decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione](#), approvato il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera

Il [decreto](#) individua le principali categorie di intervento e un elenco non esaustivo delle 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Per fare alcuni esempi, nelle *"manutenzioni ordinarie"* si trovano interventi edilizi come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. Nella *"eliminazione delle barriere architettoniche"* non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari. Per quanto riguarda le *"aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza"* sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo,

ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi e manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.

Il glossario specifica, inoltre, per le *“opere contingenti temporanee”* di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, che l'installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera.

Il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale, fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità. (Cfr. comunicato Mit del 10 aprile 2018)

[Link al testo del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018](#), recante: «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018

Cartella notificata tramite PEC. Nulla se il formato dell'atto è “.pdf” anziché “.p7m”

Modello 730 - Riepilogo degli importi dovuti

Modello 730 - Riepilogo degli importi dovuti

Modello 730 - Riepilogo degli importi dovuti

La notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf senza l'estensione c.d. “.p7m”, non è valida. Di conseguenza illegittima l'intera cartella allegata alla PEC. Solo detta estensione “.p7m” garantisce, infatti, l'integrità e immodificabilità del documento informatico e dall'altro, in relazione alla firma digitale, consente (a chi riceve la notifica) di identificare l'autore della stessa e quindi la

paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima. L'estensione .p7m identifica infatti files sui quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito software. Una volta apposta una firma digitale, l'estensione .p7m si sommerà a quella del file originario che è stato firmato. Questa è la massima espressa dai giudici trevigiani, (Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sezione I, Sent. n. 93 del 16 febbraio 2018 – Presidente: Chiarelli, Relatore: Fadel – **di seguito riportata integralmente**).

Anche per la C.T.R. della Campania, sent. n. 9464 del 09/11/2017, il file in estensione .pdf costituisce una “mera copia informatica (digitale) dell'atto” che in assenza di attestazione di conformità non consente di affermare che tale documento sia identico all'originale.

Conf.: C.T.P. di Lecce, Sent. n. 611 del 25/02/2016; C.T.P. di

Napoli, Ord. n. 1817 del 12/05/2016; C.T.P. di Savona, Sent. n. 100 del 10/02/2017 (in "Finanza & Fisco" n. 40/2016, pag. 2657); C.T.P. di Milano, Sent. n. 1023 del 03/02/2017 (in "Finanza & Fisco" n. 40/2016, pag. 2654), C.T.P. di Novara, Sent. n. 249 del 29/12/2017 (in "Finanza & Fisco" n. 44/2017, pag. 3102), C.T.P. di Siracusa, Sent. n. 881 del 14/02/2018.

Vedi anche: C.T.P. di Napoli, Sez. XXVIII, Sent. n. 19498 del 18/11/2016 (in "Finanza & Fisco" n. 40/2016, pag. 2646).

Il testo integrale della sentenza n. 93 del 16 febbraio 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione I

Presidente: Chiarelli, Relatore: Fadel

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica – Notifica della cartella ex art. 26, comma 1-*bis* (secondo), del DPR n. 602 del 1973 – Cartella di pagamento notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 25.01.2017 – Notificazione per posta elettronica in formato .pdf, senza l'estensione c.d. ".p7m" – Non validità -Fondamento – Conseguenze – Nullità della notifica – Nullità della cartella di pagamento impugnata – Art. 26, comma 1-*bis*, del DPR 29/09/1973, n. 602

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sez. I, riunita con l'intervento dei Signori: Chiarelli Pierluigi (Presidente), Fadel Pierantonio (Relatore), Dalzotto Gino (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

– sul ricorso n. –/2017 depositato il 12.04.2017

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. – IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM – IVA-ALTRO 2013

contro:

AG. ENTRATE – RISCOSSIONE – TREVISO

Piazza –, TREVISO

difeso da:

S. AVV. L., TREVISO

proposto dal ricorrente: –

F.S., CONEGLIANO (TV)

difeso da:

S. AVV. E., PADOVA (PD)

Svolgimento del processo

Il signor F.S. proponeva tempestivo ricorso nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. avverso la cartella di pagamento notificatagli e avverso l'incorporato ruolo relativo ad IVA, addizionale regionale comunale IRPEF per l'anno di imposta 2013

Il ricorrente premette che in data **25.01.2017** Equitalia Nord S.p.A. Agente per la Riscossione per la Provincia di Treviso **inoltrava a mezzo PEC la cartella impugnata** e che dalla lettura della stessa si evince che il sotteso ruolo è stato iscritto per un omesso versamento di imposte derivante da un controllo automatizzato operato sul modello Unico/2014 presentato dal ricorrente per il periodo d'imposta 2013.

Sarebbe stato riscontrato un omesso/carente versamento di IVA.

Deduce quindi i seguenti motivi di ricorso:

1) Inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto dedotto in

giudizio. Parte ricorrente per tale motivo fa presente che la cartella impugnata è stata inviata al medesimo a mezzo PEC. Su tale punto deduce che in base all'art. 26 del D.P.R. 602/73 è consentita la notifica della sola cartella di pagamento via PEC alle ditte individuali. Solleva il dubbio di legittimità costituzionale per tale forma di notifica posto che solo per le categorie indicate nell'art. 26 citato la ricevuta di consegna del certificatore della PEC, inviata all'indirizzo del destinatario, ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata ar indipendentemente dall'effettiva conoscenza della sua esistenza da parte del destinatario, mentre per tutti gli altri contribuenti quali persone fisiche, enti commerciali e non, associazioni ecc., la notifica deve avvenire con modalità tali da garantire al destinatario il rispetto del diritto di effettiva conoscenza legale degli atti impositivi. Quindi vi sarebbe una presunzione giuridica di conoscenza della cartella di pagamento nella notifica via PEC e ciò indipendentemente dalla prova fisica della ricezione e dall'altro sono previste forme di notifica molto rigorose e quindi vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti destinatari del medesimo atto. Sempre su tale motivo la parte eccepisce l'inesistenza della notifica in quanto:

- 1) non è stato notificato l'originale della cartella bensì una copia informatica priva di attestazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale;
- 2) non è provata l'effettiva consegna al destinatario, ma solo la disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente;
- 3) non è provata la data della ricezione, né dell'avvenuta conoscenza giuridica del documento.

Eccepisce altresì che la cartella di pagamento è stata trasmessa in PDF.

Contesta che l'atto notificato a mezzo PEC deve essere

prodotto da un documento informatico allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere una estensione del file in “.p7m”. Pertanto il solo allegato in forma “.pdf” alla posta certificata non è valido e di conseguenza ciò renderebbe illegittima l’intera cartella allegata alla PEC appunto per la presenza di tale formato.

2) Illegittimità dell’atto impugnato per carenza di sottoscrizione;

3) Carenza di motivazione dell’atto impugnato anche per omessa allegazione di atti in esso richiamati: omessa notifica di atti presupposti. In particolare omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi;

4) Carenza di motivazione dell’atto impugnato: in particolare, omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi richiesti, illegittimità e infondatezza dell’atto impugnato e carenza quanto alle pretese accessorie.

Chiede pertanto l’annullamento dell’atto impugnato.

L’Agente della riscossione si costituiva con proprie controdeduzioni contestando dettagliatamente i motivi di ricorso e richiedendone il rigetto.

Motivi della decisione

La Commissione osserva che nel caso di specie l’eccezione sollevata dalla parte riguarda preliminarmente le modalità con le quali è stata notificata la cartella di pagamento.

La Commissione osserva che l’art. 26, comma 2 del D.P.R. 602/1973 con riferimento alla notifica di cartelle intervenuta prima dell’1 giugno 2016 ne consentiva la notificazione per posta elettronica certificata con le modalità di cui al D.P.R. 68 del 2005 (regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della Legge n. 3 del 2003) senza l’applicazione dell’art. 149-

bis c.p.c. La notifica a mezzo pec prevede la ricevuta telematica di consegna della comunicazione, ricevuta di consegna del certificatore della pec inviata all'indirizzo digitale del destinatario che ha lo stesso valore della ricevuta di ritorno nelle notifiche cartacee che avvengano mediante la raccomandata ar e ciò indipendentemente dalla effettiva conoscenza da parte del destinatario. Nella notificazione oggetto della stessa è il cosiddetto documento informatico così come definito dall'art. 20, comma 1 D.Lgs. n. 82 del 2005 come: "la memorizzazione su supporto informatico e la (sua) trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole dell'art. 71 (del D.Lgs. n. 82 del 2005)".

Il successivo comma 1-bis prevede che "l'inidoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio – restando fermo quanto disposto dal comma 2": comma 2 dell'art. 20 D.Lgs. n. 82 del 2005 citato che, attribuendo valore legale al documento informatico (ed al cartaceo sottostante) con l'identificazione del sottoscrittore, prevede che "il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata (e/o) digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità e immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, ai sensi dell'art. 21, co. 2 e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile".

La disciplina della firma elettronica digitale di cui all'art. 71 D.Lgs. n. 82 del 2015 rinvia al D.P.Cons. 22 febbraio 2013. Richiamato l'art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602 del 1973, con la posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento viene notificato il documento informatico della cartella medesima.

Venendo al caso di specie il formato digitale del *file*

telematico della cartella di pagamento posto in essere dall'Agente della riscossione è un cosiddetto ".pdf".

La Commissione pertanto deve nell'ambito di quanto le è delegato dall'art. 20, co. 1-*bis* D.Lgs. n. 83 del 2005, accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all'originale e se sia valida la firma digitale dell'Esattoria la quale nel caso di specie peraltro è mancante. In base alle norme richiamate e in particolare l'art. 20, comma 2 e 71 del D.Lgs. n. 82 del 2005 **la Commissione ritiene che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf senza l'estensione c.d. ".p7m", non sia valida e di conseguenza rende illegittima l'intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato peraltro priva di una sottoscrizione. La cartella inoltre risulta essere priva di conformità all'originale, pari ad una semplice fotocopia.**

Solo detta estensione ".p7m" garantisce infatti l'integrità e immodificabilità del documento informatico e dall'altro, in relazione alla firma digitale, consente (a chi riceve la notifica) di identificare l'autore della stessa e quindi la paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima. L'estensione .p7m identifica infatti *files* sui quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito *software*. Una volta apposta una firma digitale, l'estensione .p7m si sommerà a quella del *file* originario che è stato firmato. Il difetto di detta estensione del *file*, per i motivi esposti, rende **la notifica della cartella non valida e quindi la illegittimità della stessa.**

L'accoglimento del ricorso per tali motivi ha da avere carattere assorbente sugli altri motivi di ricorso sollevati dalla parte.

Stante la novità della questione e la diversità di orientamenti giurisprudenziali in materia, la Commissione

ritiene giustificato disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Treviso, lì 27/09/2017

Agenzia delle Entrate. Selezione pubblica per l'assunzione di 650 funzionari

Pubblicati nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. i bandi di concorso per:

510 funzionari per attività amministrativo-tributaria;
118 funzionari tecnici;
2 unità da destinare agli uffici della Dr Valle d'Aosta;
20 esperti in analisi statistico-economiche.

Deducibilità “assistita” per le sponsorizzazione sostenute

nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche



In tema di determinazione del reddito di impresa, i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di associazioni sportive dilettantistiche, **fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a e 200.000 euro**, a titolo di sponsorizzazione, costituiscono, per presunzione assoluta di legge ex art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002 **spese di pubblicità integralmente deducibili**, a condizione che la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere l'immagine ed i prodotti dello *sponsor* e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Questa è la massima espressa dai giudici maceratesi, (Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, Sezione I, Sent. n. 67 del 7 marzo 2018 – Presidente: Fazzini, Relatore: Zampetti – **di seguito riportata**) in un caso riguardante la deduzione di spese di pubblicità/sponsorizzazione per euro 145.000 sostenute dalla società a seguito di contratti conclusi alcune società sportive dilettantistiche.

Conf.: Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, Sez. I, Sent. n. 94 del 29 gennaio 2015. A giudizio del giudici pisani "La ratio della norma è di far sì che le Società sportive beneficiarie trovino, nella possibilità di ricevere erogazioni, la loro fonte di finanziamento subordinata

all'esistenza di un rapporto sinallagmatico senza alcuna valutazione in termini di proporzione tra prestazione e controprestazioni, ovviamente nell'ambito del tetto stabilito e ciò anche al fine di consentire ad esse di finanziare le loro attività"

Spese di sponsorizzazione definite "spese di pubblicità" (Art. 90, comma 8 Legge 289/2002) nella giurisprudenza del Giudice di legittimità

Ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, costituiscono le spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo di 200.000 euro, **le spese sostenute a favore di determinati enti, associazioni che operano nel settore dell'attività sportiva dilettantistica**. Tale presunzione circa la natura dei costi di sponsorizzazione, che vengono considerati, nel limite dell'importo di euro 200.000,00 comunque "spese di pubblicità", **non può essere vinta da un l'eventuale giudizio di antieconomicità** della spesa sostenuta in rapporto al fatturato aziendale, trattandosi di una ipotesi di presunzione "legale" circa la loro natura pubblicitaria. In questi termini, si è espressa, in recenti arresti giurisprudenziali, la Corte Suprema di Cassazione, (cfr. Cass. Sent. n. 5720 del 23/03/2016 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati); Ord. n. 8981 del 06/04/2017(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati); Ord. n. 14232 del 07/06/2017(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ove si sta consolidato l'orientamento secondo cui: "la norma agevolativa (art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002) ha introdotto una "presunzione legale assoluta" circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione", a determinate condizioni. Precisamente che:

"a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

- b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
- c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
- d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.)". (*excerpta* da Cass. 14231/2017, *cit.*)

Il testo integrale della sentenza n. 67 del 7 marzo 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata – Sezione I

Commissione Tributaria Provinciale di Macerata – Sezione I –
Sentenza (CTP) n. 67 del 7 marzo 2018

Presidente: Fazzini Carla, Relatore: Zampetti Enrico

IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002 – Sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche – Spese pubblicitarie per presunzione legale assoluta circa la loro natura – Deducibilità per il soggetto erogante – Legittimità – Condizioni Limite annuo complessivo non superiore a 200.000 euro – Sponsorizzazione finalizzata a promuovere l'immagine e i prodotti dell'impresa – Associazione abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale – Art. 90 comma 8, L 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, Sez. I, riunita con l'intervento dei Signori: Fazzini Carla

(Presidente), Zampetti Enrico (Relatore), Spuntarelli Mario (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

– sul ricorso n. –/2017 depositato il 21.02.2017
– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. – IVA-ALTRO – IRAP 2011
contro:

1. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE MACERATA

–

proposto dal ricorrente: –

difeso da: –

Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto in data 26.01.2017 e depositato in data 21.02.2017, il difensore della società –, con sede a – impugnava l'avviso di accertamento n. – emesso dall'Agenzia delle Entrate di Macerata per l'anno d'imposta 2011.

Con detto atto l'Ufficio effettuava una serie di rilievi, ed in particolare contestava:

a) l'indebita deduzione di **spese di pubblicità/sponsorizzazione** – per euro 145.000 sostenute dalla società a seguito di contratti conclusi **con dieci società sportive dilettantistiche**; in particolare rilevava, nella fattispecie, il difetto del requisito della inerenza rispetto all'attività della impresa, sia sotto il profilo qualitativo (concreta attività svolta dallo *sponsor*) che quantitativo (congruità della spesa in relazione ai possibili benefici

promozioni e al Bacino di utenza del soggetto sponsorizzato). In proposito richiamava alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la deduzione è ammessa solo ove le spese di sponsorizzazione risultino effettivamente connesse all'attività svolta e abbiano dato luogo ad un incremento commerciale. Evidenziava poi che nel concreto la società – aveva erogato somme a vantaggio di soggetti che non operavano – né direttamente né indirettamente – nel suo settore, per prestazioni pubblicitarie “di dubbia utilità” e che apparivano “sproporzionate” ed “irragionevoli”. Con specifico riguardo ai singoli contratti sottolineava poi che gli stessi risultavano “estremamente generici nei contenuti” ed in particolare nella descrizione delle prestazioni che sarebbero state fornite e che la documentazione fornita non consentiva di individuare “alcun tratto specifico” di dette prestazioni. Non era poi ravvisabile alcun nesso funzionale tra l'attività svolta dalla società – e l'abbinamento pubblicitario con le associazioni sportive sponsorizzate, tenuto anche conto del fatto che la società non si rivolge ai privati bensì ad operatori del settore (–), che la maggior parte del suo fatturato si realizza nei confronti di soggetti con sede all'estero ovvero in regioni diverse dalle Marche e che i ricavi risultano diminuiti significativamente negli anni oggetto di verifica (2011-2012). Dagli atti poi emergeva che erano stati corrisposti compensi differenti a fronte di impegni contrattuali e bacini di utenza analoghi.

b) L'indebita deduzione di costi non inerenti per un importo di euro 3.881,40 (relativi a spese per carburanti senza utilizzo delle schede carburanti e relativi a costi per corsi specialistici non inerenti l'attività di impresa).

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva i seguenti motivi:

A) – difetto di motivazione per errata applicazione del principio di inerenza e violazione del disposto di cui all'art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002;

B) – illegittimità del rilievo della indeducibilità, ai fini IRAP, dei costi di pubblicità/sponsorizzazione sostenuti (la base imponibile IRAP delle società di capitali è determinata direttamente dai dati di bilancio come differenza tra i componenti positivi e negativi del conto economico e dunque in merito non può essere effettuato alcun sindacato basato sulla dedotta non inerenza dei costi);

C) – illegittimità del rilievo, ai fini IVA, della indebita detrazione d'imposta per euro 29.918,00 (le prestazioni concordate sono state realmente effettuate e dunque l'IVA è stata legittimamente detratta).

2. In data 27.03.2017, quindi, l'Agenzia delle Entrate di Macerata si costituiva in giudizio presentando le proprie controdeduzioni in merito al ricorso, di cui chiedeva il rigetto. In tale sede richiama le argomentazioni esposte nell'atto impugnato circa il difetto del requisito di inerenza dei costi contestati a sostegno della bontà del proprio assunto, sottolineando in particolare che negli anni 2011 e 2012 le spese pubblicitarie risultavano superiori ai costi per le provvigioni pagate dalla società ricorrente all'unico agente di commercio con mandato per tutto il territorio nazionale e per l'estero. Evidenziava comunque la infondatezza dei motivi *sub B)* e *C)* del ricorso poiché, ai fini della deducibilità, i componenti negativi di reddito devono comunque attenersi all'attività di impresa (cosa che non si ha nel caso in cui difetti il requisito della inerenza); analogamente per la detrazione dell'IVA che può effettuarsi solo in relazione a spese effettuate nell'ambito dell'attività di impresa.

Il successivo 21.11.2017, poi, la società ricorrente depositava una memoria illustrativa con cui ribadiva le proprie argomentazioni richiamando i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di interpretazione dell'art. 90, comma 8 L. 289/2002.

3. All'esito dell'odierna udienza, infine, ascoltata

l'esposizione del giudice relatore, le parti discutevano la causa riportandosi infine alle conclusioni scritte già rassegnate in atti.

4. Ciò chiarito, ritiene questa Commissione che il ricorso sia – in parte – fondato.

Condivisibili appaiono le argomentazioni esposte dalla società in relazione alla interpretazione della richiamata disposizione normativa di cui all'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002.

Va invero affermata, in via generale, la correttezza del comportamento del contribuente nel dedurre spese di sponsorizzazione sostenute nell'anno 2012 **nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche** indicate nell'avviso impugnato.

La questione è nota ed è stata più volte affrontata in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 – 5, [Sentenza n. 5720 del 23 marzo 2016 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati](#); [Ordinanza n. 8981 del 6 aprile 2017 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati](#); [Ordinanza n. 14232 del 7 giugno 2017 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati](#)) ove si è ormai consolidato l'orientamento per cui:

“in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori”; “le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, infatti, sono assistite da una ‘presunzione legale assoluta’ circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, **a condizione che:**

a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva

dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello *sponsor*;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale".

In tali decisioni la Corte ha superato il precedente indirizzo interpretativo che distingueva tra spese di rappresentanza (affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo) e spese di pubblicità o di propaganda (erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta). Aveva poi affermato la Corte che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti del disposto di cui all'art. 108 TUIR, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21977 del 28/10/2015). Secondo tale impostazione, quindi, laddove non era provato alcun nesso tra attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor le relative spese non potevano essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma dovevano ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti della norma sopra citata.

Il nuovo orientamento valorizza invece – in modo condivisibile – la lettera del citato art. 90, comma 8, L. n. 289/2002.

Se l'art. 108 TUIR (prima della soppressione operata con il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19) distingueva tra spese di pubblicità e di propaganda (interamente deducibili) e spese di rappresentanza (deducibili se rispondenti ai requisiti di

inerenza e congruità) e se il legislatore ha espressamente indicato che «*il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2 (oggi 108), del TUIR*», appare chiaro come detto corrispettivo sia *ex lege* interamente deducibile a prescindere dai requisiti della inerenza e della congruità richiesti invece per le spese di rappresentanza.

È stato infatti apertamente indicato che, ove sussistano determinati requisiti, le somme spese devono essere ricondotte alla categoria "*spese pubblicitarie*" di cui al D.P.R. n. 917/1986 e non già a quella delle "*spese di rappresentanza*".

Per le stesse, quindi, non può applicarsi il criterio distintivo, di origine giurisprudenziale, che richiedeva la prova per la società sponsor di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

Risulta così smentito l'assunto dell'Ufficio che ritiene che la presunzione assoluta introdotta dalla norma più volte menzionata si riferisca unicamente alla natura delle spese sostenute, e non già al requisito di inerenza delle stesse rispetto all'attività esercitata da parte di chi intende portarle in deduzione.

In considerazione delle suesposte argomentazioni, dunque, poiché nel caso di specie è stata dimostrata – e comunque non è stata contestata dall'Ufficio – la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, appare chiara l'infondatezza dell'impostazione seguita con l'atto impugnato.

Per quanto attiene alla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento per aver fatto erronea applicazione della

normativa che consente la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a e 200.000, quindi, il ricorso deve essere accolto.

Considerato, poi, che non ha formato oggetto di impugnazione l'ulteriore rilievo mosso dall'Ufficio nell'avviso impugnato (riportato *sub* n. 2 di detto atto), non può evidentemente accogliersi la richiesta di annullamento *in toto* dell'atto, che deve quindi essere invalidato solo in parte.

Alla luce del parziale accoglimento del gravame va comunque disposta l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla contestata indebita deduzione delle spese di pubblicità/sponsorizzazione. Spese compensate.

Così deciso a Macerata, il 14 febbraio 2018.

Recenti sentenze/ordinanze della Corte Suprema di Cassazione

[Sponsorizzazioni di compagini sportive dilettantistiche deducibili come spese di pubblicità ex lege. La cassazione detta le condizioni](#)

[Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 5720 del 23 marzo 2016](#) – (Presidente: Stefano Bielli, Relatore: Ettore Cirillo) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sponsorizzazione a favore di associazione sportiva dilettantistica – Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità – Condizioni – Art. 90, comma 8, L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

[Le sponsorizzazioni deducibili come spese di pubblicità per](#)

presunzione solo se l'A.S.D. è iscritta al CONI

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI -Tributaria – Ordinanza n. 7202 del 21 marzo 2017 – (*Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Napolitano Lucio*) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Spese pubblicitarie per presunzione legale assoluta circa la loro natura – A favore di associazione sportiva dilettantistica – Prova – Iscrizione della società beneficiaria nell'apposito registro – Necessità – Prima dell'obbligatorietà di tale adempimento – Sussistenza – Art. 90, comma 8, L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Spesa per sponsorizzazione (nel limite di 200 mila euro) sempre deducibile se riferita a società sportiva dilettantistica. Non rileva l'eventuale "antieconomicità"

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI -Tributaria – Ordinanza n. 8981 del 6 aprile 2017– (*Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Enrico Manzon*) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Spese di sponsorizzazione nel limite di 200.000 euro – A favore di società sportive dilettantistiche – Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità – Deducibilità – Condizioni – Irrilevanza della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società sponsor – Fattispecie – Art. 90 comma 8, L. 27/12/2002, n. 289

Sponsorizzazioni dall'A.S.D deducibili come spese di pubblicità. Le istruzioni della Cassazione per decidere sulla questione dell'applicabilità dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI – Tributaria – Ordinanza n. 14232 del 7 giugno 2017 – (*Presidente: Schirò Stefano, Relatore: Manzon Enrico*) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito –

Sponsorizzazione a favore di associazione sportiva dilettantistica – Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità – Condizioni – Art. 90, comma 8, L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Primi 69 ISA 2018. Pubblicato il decreto Mef di approvazione



Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 2018, *Suppl. Ordinario* n. 18, pubblicato il [Decreto Mef 23 marzo 2018](#), recante: «*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche*». Le **3000**

pagine del decreto, approvano 69 ISA corredati dalle relative note tecniche metodologiche che descrivono l'applicazione del nuovo strumento. Nei prossimi provvedimenti, entro la fine dell'anno, saranno approvati i restanti ISA.

Stabilite le ulteriori cause di esclusione dell'applicazione degli indici

Oltre le **cause di esclusione** previste dal comma 6 del citato articolo 9-*bis* del D.L. 50/2017, (inizio o cessazione dell'attività, non normale svolgimento della stessa e ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito), il [decreto del 23/03/2018](#), all'articolo 2 (*Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale*), definisce ulteriori cause di esclusione. In particolare, prevede che i 69 ISA approvati **non si applichino nei confronti:**

a) dei contribuenti che hanno dichiarato **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, **compensi** di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **di ammontare superiore a euro 5.164.569;**

b) dei contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario agevolato**, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) dei **contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale**, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente **superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;**

d) degli **Enti del Terzo settore non commerciali** che **optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa** ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

e) delle **organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale** che applicano il **regime forfetario** ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

f) delle **imprese sociali** di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;

g) delle **società cooperative, società consortili e consorzi** che operano **esclusivamente a favore delle imprese socie o associate** e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano **esclusivamente a favore degli utenti stessi**.

Dagli studi di settore agli ISA

Per effetto dell'[art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (in *"Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2514*) gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in *"Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1047*), **si applicheranno a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**. Di conseguenza, come stabilito dal comma 18 del citato articolo 9-bis del D.L. 50/2017, *«Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei **parametri** previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli **studi di settore** previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici»*

[Link al testo del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018](#), recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività

economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche». – (Omissis gli allegati) – Per il testo integrale del decreto si rimanda al sito della Gazzetta Ufficiale.

5 per mille per 49mila enti. Sul sito dell'Agenzia delle entrate gli elenchi degli ammessi e degli esclusi del 2016



Sono disponibili *online* gli [elenchi](#) per la destinazione del 5 per mille con i numeri relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Le liste degli ammessi e degli esclusi, insieme agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio, sono consultabili sul [sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "5 per mille"](#). Ad accedere al 5 per mille 2016 sono stati quasi 49mila enti, tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, e 8.096 Comuni.

Il mondo del 5 per mille 2016 in cifre

Gli [elenchi pubblicati sul sito delle Entrate](#) sono suddivisi in base alle categorie ammesse: enti del volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche. In totale, la platea dei beneficiari è di 48.966 enti. In testa, il mondo del **volontariato, con 40.742 enti**; a seguire le **associazioni sportive dilettantistiche (7.698)**, gli **enti impegnati nella ricerca scientifica (418)** e quelli che operano nel **settore della sanità (108)**. Presenti anche i **Comuni (in tutto 8.096)** ai quali, per il 2016, sono destinati 15,2 milioni di euro.

Ricerca, prosegue l'impegno per trovare una cura

L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro occupa la prima posizione sia tra gli enti impegnati nella ricerca sanitaria sia tra quelli che operano nel settore della ricerca scientifica. Nel caso della ricerca sanitaria, sono oltre 374mila le scelte espresse, grazie alle quali il beneficio supera i 16,7 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica superano il milione i contribuenti che hanno optato per l'AIRC, cui vanno oltre 39,5 milioni di euro.

Volontariato, la parola ai contribuenti

Quasi 380mila delle scelte espresse nel 2016 per il mondo del volontariato sono andate a *Emergency*, che continua in testa alla classifica e si vede assegnare 13,5 milioni di euro. A seguire, Medici senza Frontiere, (scelta da quasi 279mila contribuenti) per un importo di oltre 11,4 milioni di euro. *(Così, comunicato stampa Agenzia entrate del 13 aprile 2018)*

Istanze di interpello: gli indirizzi a cui inviare le richieste

A seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell'Agenzia, il direttore delle Entrate ha definito gli indirizzi telematici cui inviare le richieste per gli interpelli "centrali", contenuti nel [provvedimento del 1° marzo 2018 prot. n. 47688/2018](#) (*link esterno al sito [internet](#) dell'Agenzia delle Entrate*). Restano invece validi gli indirizzi regionali per tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, indicati nel Provvedimento del 4 gennaio 2016.

A chi presentare l'istanza

Le richieste di interpello vanno presentate alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto istante in caso di quesiti riguardanti i tributi erariali oppure alla Direzione regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello in caso di quesiti riguardanti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

La richiesta può essere presentata tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento **oppure via Pec agli indirizzi indicati sul [sito internet](#) dell'Agenzia delle Entrate.**

Le Amministrazioni Centrali dello Stato, gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione, i soggetti non residenti, le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero

(cosiddetti “*neo residenti*”) e i contribuenti che presentano l’interpello sui nuovi investimenti devono, invece, presentare la richiesta di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione può avvenire tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (all’indirizzo via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma), tramite Pec (interpello@pec.agenziaentrate.it) oppure via mail all’indirizzo div.contr.interpello@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti, comprese le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero e i soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti, che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

I soggetti in regime di ***cooperative compliance***, infine, devono rivolgere i propri interPELLI all’Ufficio Adempimento Collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite Pec, all’indirizzo dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, via mail all’indirizzo dc.acc.ucc@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti privi di Pec, o tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. (*Comunicato stampa Agenzia entrate del 12 aprile 2018*)

Società a responsabilità

limitata “agricola” nel consolidato nazionale: l'opzione per comportamento concludente e le modalità di determinazione del reddito d'impresa con criteri catastali



Comportamento *concludente* per la validità di un'opzione, accesso al consolidato fiscale, fruizione del beneficio ACE, possibilità di scegliere di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e interessi passivi indeducibili degli esercizi precedenti. Sono questi i temi affrontati dall'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 28 del 11 aprile 2018](#), nel rispondere ad una serie di quesiti di una società agricola di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che ha optato per il **regime c.d. “catastale”**, introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Opzioni. Il “comportamento concludente” può consistere nella

scelta assunta in sede di versamento delle imposte

Di indubbia rilevanza, è il chiarimento, **di portata generale**, secondo cui comportamento concludente rilevante ai fini della validità di un'opzione può consistere nel versamento delle imposte in applicazione del regime fiscale scelto. Secondo l'Agenzia, infatti, ferma restando la sanzionabilità dell'omessa comunicazione dell'opzione, il comportamento concludente posto in essere dal contribuente – consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime catastale e nella successiva consacrazione della scelta di tale regime nel Modello Redditi – consente il concretizzarsi della possibilità di determinare il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.

L'opzione per il regime "catastale" della consolidata non esclude dal regime della tassazione di gruppo

In mancanza di una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo, le società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale, possono accedere, in qualità di consolidate, al regime della tassazione di gruppo. Ciò, naturalmente, puntualizza l'Agenzia delle entrate, a condizione che sussistano, sin dall'inizio del periodo d'imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni per l'accesso al regime della tassazione di gruppo.

Possibile rateizzare le plusvalenze realizzate nei periodi in cui si è optato per il c.d. regime "catastale"

La società agricole, che determinano *"catastalmente"* il reddito, possono scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e realizzate in costanza del regime catastale, purché ricorrano i requisiti normativamente richiesti. Questo perché, l'articolo 5 del [D.M. 213 del 2007](#) contiene un espresso riferimento all'intero articolo 86 del TUIR, (fra le

quali sono comprese le plusvalenze rateizzabili di cui al citato comma 4)

[Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 11 aprile 2018](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società a responsabilità limitata che riveste la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell'opzione per mezzo di comportamento *concludente* – Possibilità – Comportamenti rilevanti – Adempimenti di carattere fiscale – Versamenti delle imposte e relativa dichiarazione dei redditi – Irrilevanza di atti di carattere civilistico (nella specie calcolo delle imposte rappresentato nel bilancio) – Consolidato nazionale – Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo – Opzione per il regime “catastale” – Ammissibilità della possibilità di optare, in qualità di consolidata, per il regime della tassazione di gruppo insieme alla propria controllante – Fondamento – Utilizzo delle eccedenza ACE formata da una società idonea alla sua “produzione” – Limiti – Possibilità di scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, Tuir le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in costanza del regime catastale – Fondamento – Inapplicabilità delle disposizioni in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili ex articolo 96, comma 4, Tuir – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – [DM dell'Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213](#) – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – DPR 10/11/1997, n. 442

Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola: le condizioni per l'opzione e le modalità di determinazione del reddito d'impresa applicando i criteri catastali

[Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 50 E del 1° ottobre 2010](#), con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società di persone, a

responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell'opzione e sua efficacia nella determinazione del reddito – Applicazione della disciplina delle società non operative – Possibilità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – [DM dell'Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213](#) – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724

Si ricorda che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) hanno trovato attuazione con il regolamento adottato con [decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 settembre 2007, n. 213 \(in "Finanza & Fisco" n. 40/2007, pag. 3421\)](#)